

Spett.le

BANCA d'ITALIA Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Via Milano 53 00184 - R O M A

Inoltrata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: npv.normativa\_primaria@bancaditalia.it

Milano, 8 Giugno 2012

OGGETTO: Risposta alla consultazione pubblica su "Attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti". Osservazioni e proposte di modifica alla "Proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario, il quale disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti" (di seguito la "Proposta").

\* \* \*

## Introduzione

L'Associazione Italiana Banche Estere (di seguito "AIBE") esprime notevole apprezzamento per la scelta di avviare, nonostante i tempi brevi imposti dalla normativa primaria, una consultazione ufficiale sulla bozza di deliberazione che la Banca d'Italia intende formulare al CICR in tema di "attuazione dell'art. 117-bis del Testo Unico bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti", offrendo così la possibilità di formulare osservazioni e commenti alla Proposta.

L'industria bancaria nel suo complesso ritiene il tema oggetto della novella legislativa assolutamente centrale.



Occorre preliminarmente ricordare come anche quella bancaria sia un'attività economica che, come ogni altra, si muove all'interno di un definito ambiente economico-giuridico sempre meno racchiudibile all'interno di confini nazionali.

Le norme, infatti, competono tra loro al fine di attrarre maggiori (ovvero i migliori) investimenti all'interno del proprio ordinamento in un'ottica di severa concorrenza tra ordinamenti giuridici. Di conseguenza, gli operatori bancari effettuano le proprie scelte di investimento, la cui complessità è crescente, sulla base anche del contesto giuridico e quindi di regole certe che consentano uno sviluppo sostenibile e un'effettiva competitività.

In secondo luogo AIBE vuole sottolineare come le banche associate eroghino credito in misura significativa nei confronti di clienti sofisticati, in risposta ad esigenze finanziarie complesse e con forme giuridiche e finanziarie altrettanto articolate, le quali non paiono riconducibili *tout-court* a forme di concessione del credito tipicamente rivolte alla clientela al dettaglio ovvero alle famiglie consumatrici a tutela delle quali, a parere dell'AIBE, sembrerebbe opportunamente introdotta la presente novella legislativa.

Esaurite le considerazioni preliminari, AIBE illustra di seguito alcune osservazioni riguardanti l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma e proposte di emendamento relative alla Proposta.

Osservazioni alla proposta di Deliberazione del CICR

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Nell'ambito della loro operatività quotidiana, le nostre associate prendono parte ad operazioni di finanziamento complesse e strutturate, che prevedono la messa a disposizione di somme di denaro, spesso di importi elevati, in favore di clientela sofisticata, società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, società di progetto e altre. Tali operazioni richiedono spesso l'organizzazione di un pool di finanziatori oppure la sindacazione dei finanziamenti sul mercato interbancario e dei capitali.

Nell'ambito di queste operazioni, le banche svolgono trattative individuali in posizione paritetica con clienti che sono in possesso di qualificate competenze professionali e tecniche. Inoltre, in considerazione della complessità delle operazioni, la relativa documentazione è sempre oggetto di negoziazione e non è mai redatta facendo rinvio a condizioni generali di contratto o ricorrendo a schemi contrattuali predefiniti dagli intermediari.

Detti rapporti contrattuali si differenziano quindi notevolmente dai rapporti di apertura di credito in conto corrente intrattenuti dalle banche con la clientela al dettaglio e meriterebbero di essere esclusi dalla nuova disciplina generale sulla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.



Alla luce di quanto sopra, si propone di considerare una modifica alla definizione di "cliente" (art. 1, comma 1, lett. b) affinché si chiarisca che la nuova disciplina non trovi applicazione nei confronti della clientela allorché "il contratto costituisca oggetto di trattativa individuale", secondo le accezioni indicate dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modificazioni.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

In relazione all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, ricondotto dagli artt. 1, lett. a), e 2 ai contratti di apertura di credito di cui all'art. 1842 c.c., si ritiene necessario definire in maniera inequivoca la nozione di "apertura di credito", istituto giuridico ancora basato sull'ampia definizione di cui al citato articolo del Codice Civile (del 1942) e, dunque, su una definizione ormai risalente nel tempo.

Dal 1942 ad oggi si sono sviluppate nella prassi, in attuazione del principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. (c.d. contratti atipici), un'ampia gamma di forme tecniche di finanziamento che, pur non essendo inquadrabili nel concetto di somme tenute a disposizione, rischiano di ricadere impropriamente, almeno in via interpretativa, nell'ampia definizione di "apertura di credito".

Dovendo invece ricondurre l'ambito di applicazione della delibera alla nozione di "apertura di credito" propriamente detta, essendo questo inequivocabilmente l'intento del legislatore all'articolo 117-bis del T.U.B., si suggerisce di fare espresso riferimento alla fattispecie di cui alla Categoria 1 della sezione B1 - Operazioni del Documento recante "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009" ai fini della legge sull'usura.

Si chiede, pertanto, la conseguente modifica della definizione di cui all'art. 1, lett. a), in modo che risulti:

"apertura di credito in conto corrente": il contratto previsto dagli articoli 1842 c.c. ss. e classificato nella categoria di rilevazione "Categoria 1 della sezione B1 - Operazioni del Documento recante "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009" ai fini della legge sull'usura".

Inoltre, al fine di coordinare l'art. 1 e l'art.2, è necessaria la sostituzione, all'art. 2, del termine "linea di credito" (termine non utilizzato nelle definizioni di cui all'art. 1) con quello di "affidamento". Al fine di armonizzare l'intero testo normativo in commento e di non lasciare margini di dubbio circa l'ambito oggettivo di applicazione dello stesso, si propone di modificare il 1°comma dell'articolo 2 come segue: "La presente deliberazione definisce gli oneri che possono essere applicati agli affidamenti e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB".

Si evidenzia che le riflessioni avanzate da AIBE hanno lo scopo di preservare la libertà di negoziazione per tutte le operazioni non rientranti in una casistica schematica.



\* \* \*

Nell'auspicio che le osservazioni sopra esposte possano essere condivise, restiamo a Vostra disposizione per fornire gli ulteriori chiarimenti che si rendano necessari.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri più cordiali saluti.

Guido Rosa Presidente AIBE Enrico Tupone Segretario Generale AIBE

Enito Tayone